

REGOLAMENTO (CEE) N. 558/83 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 1983****che modifica il regolamento (CEE) n. 336/83 e che porta a 105 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento greco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 336/83 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 411/83⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 75 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento greco; che la Grecia, con una comunicazione in data 3 marzo 1983, ha reso noto alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 30 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 105 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento greco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle località di uscita,

delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 336/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 336/83 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 105 000 tonnellate di frumento tenero panificabile da esportare verso tutti i paesi terzi ad eccezione dei paesi della zona IV, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1124/77.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 105 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 336/83 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 dell'11. 2. 1983, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 23. 2. 1983, pag. 11.

ALLEGATO

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di magazzinaggio	Quantità
Volos	25 000
Karditsa	20 000
Avlon	} 30 000
Peiraias	
Rodopi	15 000
Xanthi	5 000
Drama	10 000